

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 17 **del mese di** marzo
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Melucci Maurizio	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Bianchi Patrizio

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA)" DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Cod.documento GPG/2014/355

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/355

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art.14 del decreto legislativo n. 150/2009 avente ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", relativo all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance;

Visto l'art.16 del decreto legislativo n. 150/2009 che stabilisce le modalità applicative agli enti del Servizio sanitario nazionale di principi e disposizioni contenuti nel decreto stesso, prevedendo l'emanazione di specifica disciplina regionale in materia;

Visti inoltre:

- la L. 190/2012, e in particolare il comma 44 dell'art.1, che inserisce nell'art.54 del D.Lgs. 165/2001 la previsione secondo cui le Amministrazioni definiscono, previo parere obbligatorio del proprio OIV, un proprio codice di comportamento che integra e specifica quello adottato dal Governo;

- il D.Lgs. 33/2013, e in particolare l'art.44, che prevede che l'OIV verifichi la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;

Vista la Legge regionale n. 26/2013 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali",

Visti, in particolare, i commi 1, 3, 5 e 6 dell'art. 6 della sopra citata legge regionale, che sostituisce l'art. 49 della legge regionale n. 43 del 2001, avente ad oggetto "Organismi indipendenti di valutazione", i quali prevedono rispettivamente:

1. che all'Organismo in oggetto spettano:

a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione

delle attività e delle prestazioni individuali;

- b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;
- c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali;

2. che la Giunta regionale, con regolamento, stabilisce:

- a) le modalità di individuazione, i requisiti di professionalità dei componenti, nonché le incompatibilità volti a garantire una loro effettiva indipendenza;
- b) le indennità per i componenti, con riferimento a quanto previsto per analoghi organismi;
- c) la durata e le modalità di funzionamento del collegio;
- d) l'individuazione puntuale dei compiti, con individuazione delle strutture organizzative di cui si avvale per lo svolgimento della propria attività;

3. che la Giunta regionale istituisce un "Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale", che svolge, per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, le funzioni individuate e richiamate nel medesimo art.6, e che tale Organismo, composto da tre esperti esterni, è

individuato secondo i criteri e le procedure delineati nel regolamento di cui al comma 3;

4. che la costituzione e il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale non deve comportare aumenti di spesa rispetto al costo sostenuto per analoghi organismi nell'anno 2012, tenuto conto del complessivo Sistema delle amministrazioni regionali;

Vista la Delibera n. 12/2013 della CIVIT, del 27 febbraio 2013 "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)", che si richiama, per quanto applicabile, nelle parti relative ai requisiti richiesti ai candidati a far parte dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale;

Vista la Legge regionale n. 29/2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale", che riconosce alla Regione, nei confronti di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) che si intende, ai fini di quanto disposto nel presente atto, compresa nel novero di tali Aziende, un ruolo di indirizzo e coordinamento al fine di garantire il miglior governo del sistema secondo criteri di equità e trasparenza;

Vista la Legge regionale n. 24/1994 recante la "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale" e, in particolare, le disposizioni degli artt. 3, 4 e 8, in materia di requisiti per le nomine, incompatibilità e adempimenti successivi alla nomina;

Richiamate le proprie deliberazioni:

n. 636 del 21 maggio 2013 con la quale la Giunta, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, ha disposto di procedere alla costituzione dell'Organismo Indipendente per la Valutazione della Regione Emilia-Romagna in forma collegiale;

n. 132 del 10 febbraio 2014 con la quale la Giunta ha provveduto a nominare i componenti dell'Organismo Indipendente per la Valutazione della Regione Emilia-Romagna per la durata di un anno, periodo durante il quale si potrà

provvedere all'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 comma 3 della Legge regionale n. 26/2013;

Ritenuto necessario, considerata la peculiarità del Servizio sanitario regionale, dar corso alle procedure per l'attivazione dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna disciplinando - nelle more del regolamento di cui all'art. 6 comma 3 della Legge regionale n. 26/2013, previsto sia per l'Organismo Indipendente per la Valutazione della Regione Emilia-Romagna sia per l'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA - quanto necessario per l'attivazione stessa;

Ritenuto che, nel rispetto del principio di economicità della gestione, la spesa sostenuta annualmente, a carico del Fondo Sanitario Regionale, per i compensi da corrispondere ai componenti degli Organismi aziendali di supporto all'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) non può superare complessivamente la misura del 70% di quella sostenuta da enti e aziende nell'anno 2012 per compensare i componenti dei Nuclei Interni di Valutazione, considerando che, per la definizione dell'importo massimo, vanno computate anche le somme per compensare i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale;

Considerato che la spesa sostenuta da enti e aziende del SSR nell'anno 2012 per compensare i componenti dei Nuclei Interni di Valutazione risulta pari a 379.183,68 Euro, ivi compresi contributi previdenziali e IVA ove dovuti;

Considerato che la somma disponibile annualmente, per il periodo 2014-2016, per compensare i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e i componenti degli Organismi aziendali di supporto non può essere superiore complessivamente a 265.428,58 Euro, compresi contributi previdenziali e IVA;

Ritenuto di fissare in 24.000 Euro annui, oltre a contributi previdenziali e IVA se ed in quanto dovuti, il compenso di ciascun componente dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale;

Ritenuto necessario definire la procedura per la scelta dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, disponendo che debba:

- mirare a individuare soggetti in grado di coprire nel miglior modo l'intero spettro delle competenze richieste dai compiti assegnati, e in particolare competenze di tipo giuridico, economico-statistico, gestionali-operative, tenuto conto della specificità delle amministrazioni, che operano in ambito sanitario;
- mirare a favorire il rispetto dell'equilibrio di genere;
- mirare a un bilanciamento tra esperienza ed innovazione, anche in riferimento all'età dei componenti;
- contemperare i vantaggi di un processo di selezione aperto con la necessità di contenere i costi e i tempi del processo di nomina;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute, Carlo Lusenti;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare la disciplina in ordine alla attivazione e al funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna, in Allegato A parte integrante del presente atto;
- b) di dare atto che, in applicazione della disposizione di cui all'art. 6 comma 3 della Legge regionale n. 26/2013, si provvederà con successivi atti alla approvazione del regolamento per la definizione di quanto stabilito nel citato comma 3;
- c) di prevedere che il compenso dei membri dell'Organismo indipendente di valutazione sia pari a 24.000 Euro annui ciascuno, oltre a contributi previdenziali e IVA se e in quanto dovuti; per il periodo intercorrente fra la nomina e il 31/12/2014, il compenso sarà calcolato in

proporzione alla durata della prestazione nella misura di 1/12 per ogni mese di svolgimento dell'incarico;

- d) di prevedere che la spesa sostenuta annualmente, a carico del Fondo Sanitario Regionale, per i compensi da corrispondere ai componenti degli Organismi aziendali di supporto, come definiti all'art. 9 delle disposizioni in ordine alla disciplina per l'attivazione e il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) di cui alla lettera a), non possa superare complessivamente la misura del 70% di quella sostenuta da enti e aziende nell'anno 2012 per compensare i componenti dei Nuclei Interni di Valutazione, considerando che, per la definizione dell'importo massimo, vanno computate anche le somme per compensare i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale di cui al precedente punto c);
- e) di prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta da enti e aziende nell'anno 2012 per compensare i componenti dei Nuclei Interni di Valutazione è pari a 379.183,68 Euro, ivi compresi contributi previdenziali e IVA ove dovuti;
- f) di prevedere che la spesa per corrispondere i compensi ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e ai componenti degli Organismi aziendali di supporto non possa superare annualmente, per il periodo 2014-2016, l'importo di 265.428,58 Euro, ivi compresi contributi previdenziali e IVA ove dovuti;
- g) di prevedere che le quote che enti e aziende SSR, singolarmente o in forma associata, hanno facoltà di destinare annualmente a compensare i componenti esterni all'amministrazione facenti parte dell'Organismo a supporto dell'attività dell'OIV unico per il SSR di cui all'art. 9 delle disposizioni in ordine alla disciplina per l'attivazione e il funzionamento dell'Organismo stesso, vengano definite con atti di competenza dei direttori generali Sanità e Politiche sociali e Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica;
- h) di dare mandato alle competenti strutture della Direzione Generale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica e della Direzione Generale Sanità e politiche sociali di procedere all'istruttoria per l'individuazione dei componenti dell'Organismo

indipendente di valutazione, attraverso i seguenti passi:

- a. pubblicazione sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), Parte Terza, di un avviso pubblico, secondo lo schema in Allegato B parte integrante del presente atto, per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina a componente dell'OIV per gli enti e aziende del Servizio sanitario regionale e dell'ARPA della Regione Emilia-Romagna da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti delle disposizioni in ordine alla disciplina per l'attivazione e il funzionamento dell'Organismo stesso;
 - b. analisi dei curricula, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, e dell'ulteriore documentazione pervenuta, secondo modalità da definire anche in riferimento alla loro numerosità, che potranno prevedere anche lo svolgimento di colloqui individuali;
 - c. relazione alla Giunta sulla possibile individuazione dei nominativi dei componenti, per l'acquisizione del prescritto parere da parte dell'organismo nazionale competente in materia;
- i) di dare atto che ogni ente e azienda del SSR provvederà alla pubblicazione dell'avviso pubblico, di cui al precedente punto h), secondo lo schema in Allegato B parte integrante del presente atto, sul proprio sito web a ciò deputato;
 - j) di dare atto che tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici e, in particolare, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione gli atti di nomina, i curricula dei componenti dell'OIV unico per il SSR e i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata;
 - k) di dare atto che all'impegno di spesa per i compensi ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del SSR per l'anno 2014 e seguenti si provvederà con successivo apposito atto del competente Servizio della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali, sul Capitolo del Bilancio regionale 51614 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" -

U.P.B. 1.5.1.2.18000 - "Servizio Sanitario Regionale:
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA";

- 1) di dare atto che gli oneri relativi ai compensi per i componenti degli organismi aziendali di supporto saranno sostenuti dagli enti e dalle aziende del SSR nell'ambito delle proprie risorse.

Allegato A - Disciplina per l'attivazione e il funzionamento dell'OIV unico per il Servizio sanitario regionale

Disciplina per l'attivazione e il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA)" della Regione Emilia-Romagna.

Art. 1 - Oggetto

1. La presente disciplina attiene alla attivazione dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ivi inclusa, a tal fine, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente (ARPA), di seguito denominato OIV unico per il SSR, istituito secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'art. 49 Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, come sostituito dall'art. 6 Legge Regionale 20 dicembre 2013, n. 26.

Art. 2 Composizione

1. L'OIV unico per il SSR è organo collegiale composto da tre esperti esterni dotati di capacità, conoscenze e competenze specifiche, nominati dalla Giunta regionale nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere, nonché dei criteri di seguito definiti.

Art. 3 Compiti

1. All'OIV unico per il SSR sono assegnati i seguenti compiti e funzioni:

- a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
- b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati in enti e aziende del Servizio sanitario regionale e dell'ARPA;
- c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni nell'ambito di enti e aziende del Servizio sanitario regionale e dell'ARPA e la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sullo stato dello stesso;

- d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali, in particolare dalla normativa relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

Art. 4 Requisiti

1. Per la scelta dei componenti dell'OIV unico per il SSR si fa riferimento ai seguenti criteri e requisiti generali:

- a) i componenti devono essere cittadini italiani o cittadini dell'Unione europea e non possono essere nominati coloro i quali abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia o che abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo d'ufficio;
- b) è richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale, conseguita nel previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina degli studi;
- c) per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance;
- d) sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle specificità delle amministrazioni incluse nel Servizio sanitario regionale;
- e) in alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza di almeno cinque anni nelle materie sotto indicate;
- f) i componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, con specifico riferimento all'ambito sanitario, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della Legge n. 190/2012. Al fine della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'esperienza maturata come componente di OIV di altra Amministrazione, così come esperienze all'estero su temi attinenti.

Art. 5 Incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative

1. Non possono essere nominati componenti dell'OIV unico per il SSR:

- a) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- b) associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo;
- c) coloro i quali:
 1. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (*delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*);
 2. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Regione Emilia-Romagna nel triennio precedente la nomina;
 3. siano Responsabili della prevenzione della corruzione presso la Regione Emilia-Romagna presso gli enti e aziende del SSR;
 4. si trovino, nei confronti della amministrazione regionale e delle amministrazioni del SSR interessate, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 5. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 6. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui operano l'amministrazione regionale e le amministrazioni per le quali deve essere costituito l'OIV;
 7. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, rispettivamente con i direttori generali in servizio nell'ente Regione e nelle Agenzie regionali, con i dirigenti delle direzioni strategiche degli enti e aziende del SSR e con gli Assessori e con i Consiglieri regionali;

8. siano revisori dei conti presso l'amministrazione regionale e le amministrazioni interessate.

2. Ai sensi della Legge Regionale 24/1994 e, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8, e secondo quanto previsto in merito alla sussistenza di incompatibilità con alcune funzioni specifiche, sono incompatibili con la nomina a membro dell'OIV unico per il SSR le funzioni di:

- a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
- b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sulla Regione o sulle sue Agenzie e sugli enti e aziende del SSR, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
- c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
- e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.

3. Non possono essere nominati componenti dell'OIV unico per il SSR:

- a) coloro che siano stati nominati componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna;
- b) coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente, o altro rapporto assimilato, con uno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna;
- c) coloro che siano componenti di altri organi e organismi collegiali propri di enti e aziende del SSR: collegio di direzione, collegio sindacale, collegio aziendale delle professioni sanitarie, comitato dei garanti, comitato di indirizzo e verifica, comitato etico, comitato consultivo misto, comitato tecnico scientifico, direttore scientifico;
- d) coloro che siano inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale di aziende sanitarie e Irccs di diritto pubblico della Regione Emilia-Romagna.

4. Fatte salve le esclusioni di cui ai commi precedenti, possono essere nominati componenti dell'OIV unico per il SSR anche coloro che siano membri di altri Organismi Indipendenti di Valutazione, sempre che il numero degli Organismi non sia tale da pregiudicare il corretto svolgimento da parte dei componenti stessi dei compiti assegnati.

Art. 6 Durata e modalità di funzionamento

1. L'OIV unico per il SSR svolge le proprie funzioni per un periodo di tre anni.

2. L'incarico ai componenti del collegio può essere rinnovato una sola volta.

3. In caso un componente dell'OIV unico per il SSR intenda rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, deve essere garantito un preavviso minimo di trenta giorni. La nomina del nuovo componente deve essere effettuata entro trenta giorni dalla cessazione, attingendo dall'elenco di coloro che, a seguito della selezione per la costituzione dell'Organismo, sono risultati idonei. In mancanza di idonei, dovrà essere effettuata una nuova selezione, secondo la procedura di cui al successivo art. 8.

4. I componenti dell'OIV unico per il SSR possono essere revocati con provvedimento motivato della Giunta regionale nei seguenti casi:

a) sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;

b) grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.

5. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati prima del termine del mandato permangono in carica per il periodo residuo di durata dell'Organismo.

6. L'OIV unico per il Servizio sanitario regionale provvederà, al momento dell'insediamento, a definire con proprio regolamento i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

7. L'OIV unico per il SSR provvederà a definire, nell'ambito del regolamento relativo al proprio funzionamento, le modalità di interazione e collaborazione con l'Organismo aziendale di supporto di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 7 Sede

1. L'OIV unico per il SSR ha sede presso la sede della Regione Emilia-Romagna in Bologna.

Art. 8 Procedura per la individuazione dei componenti

1. Le competenti strutture della Direzione Generale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica e della Direzione Generale Sanità e politiche sociali procedono all'istruttoria per l'individuazione dei componenti dell'OIV unico per il SSR, attraverso i seguenti passi:

a. pubblicazione sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), Parte Terza, di un avviso pubblico, secondo lo schema allegato sub lettera B all'atto di approvazione della presente disciplina, per la raccolta di manifestazioni di

interesse alla nomina a componente dell'OIV per gli enti e aziende del Servizio sanitario regionale e dell'ARPA della Regione Emilia-Romagna da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del presente regolamento;

- b. analisi dei curricula, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, e dell'ulteriore documentazione pervenuta, secondo modalità da definire anche in riferimento alla loro numerosità, che potranno prevedere anche lo svolgimento di colloqui individuali;
- c. relazione alla Giunta sulla possibile individuazione dei nominativi dei componenti, per l'acquisizione del prescritto parere da parte dell'organismo nazionale competente in materia.

2. Ogni ente e azienda del SSR provvede alla pubblicazione dell'avviso pubblico, di cui al comma 1, sul proprio sito web a ciò deputato, secondo lo schema allegato sub lettera B) all'atto di approvazione della presente disciplina.

Art. 9 Organismo aziendale di supporto

1. Per garantire all'OIV unico per il SSR il necessario supporto nello svolgimento delle proprie funzioni e assicurare allo stesso la disponibilità di tutte le informazioni specifiche relative a ciascuno degli enti e aziende del SSR, è prevista, presso ogni amministrazione, l'istituzione di una funzione che afferisca direttamente alla direzione strategica aziendale.

2. Tale funzione viene esercitata mediante un organismo aziendale di supporto. Gli enti e aziende del SSR possono esercitare anche congiuntamente tra loro, tramite sottoscrizione di appositi accordi, le funzioni di supporto all'attività dell'OIV unico, anche a livello di area vasta o di altra aggregazione territoriale in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Per la costituzione degli organismi preposti allo svolgimento delle funzioni di supporto può essere utilizzata la collaborazione di soggetti esterni agli enti e aziende, dotati di idonea qualificazione professionale, nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, nei limiti di spesa come successivamente definiti.

4. I principali compiti riconosciuti all'organismo aziendale di supporto sono quelli volti a:

- a) garantire il collegamento con l'OIV unico per il SSR
- b) garantire la gestione procedimentale e documentale del processo valutativo
- c) assicurare il supporto alla attività di valutazione interna, in particolare per la definizione e manutenzione della metodologia di classificazione e graduazione delle posizioni

dirigenziali, per la definizione degli strumenti di incentivazione individuali o legati a specifici progetti, per la individuazione di indicatori di risultato qualitativo e quantitativo nel sistema di incentivazione del comparto

- d) assicurare il corretto confronto tra valutato e valutatore in ogni fase del procedimento di valutazione della prestazione, in special modo nei casi di pareri difformi.

5. Sono altresì riconosciute all'organismo aziendale di supporto le funzioni correlate alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, al fine di:

- a) garantire lo svolgimento delle attività relative all'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità
- b) assicurare la gestione procedimentale e documentale relativa alle competenze in materia di Piano triennale della trasparenza, codice di comportamento, comunicazioni agli organismi preposti dei dati rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione.

Art. 10 Struttura regionale di supporto

1. Per assicurare e favorire lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3 e garantire il collegamento tra l'OIV unico per il SSR e l'Organismo aziendale di supporto di cui all'art. 9, è costituita una struttura regionale di supporto all'OIV afferente alla Direzione generale Organizzazione, Personale e Sistemi Informativi della Regione Emilia-Romagna.

2. La composizione della struttura, preposta allo svolgimento delle attività amministrative necessarie al corretto funzionamento dell'OIV unico per il SSR, viene definita con proprio atto dal direttore generale Organizzazione, Personale e Sistemi Informativi e non può comportare alcun onere aggiuntivo.

Art. 11 Compensi

1. Il costo annuo complessivo per ogni anno di incarico, a carico del Fondo Sanitario Regionale per compensare i componenti dell'OIV unico per il SSR e i componenti esterni all'amministrazione degli organismi aziendali a supporto dell'OIV unico, non può essere superiore ad un importo pari al 70% del costo annuo complessivo, riferito all'anno 2012, sostenuto per i componenti dei Nuclei Interni di Valutazione, tenuto conto delle riduzioni apportate ai sensi dell'art.6 comma 3 del D.L. n.78/2010 come convertito dalla Legge n. 122/2010.

2. Il compenso annuo spettante a ciascun componente dell'OIV unico per il SSR, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, per il primo triennio di attività è stabilito nella misura di 24.000 Euro, oltre a contributi previdenziali e IVA se e in quanto dovuti.

3. Le quote, che enti e aziende SSR, singolarmente o in forma associata, hanno facoltà di destinare annualmente a compensare i componenti esterni all'amministrazione facenti parte dell'organismo a supporto dell'attività dell'OIV unico per il SSR di cui all'art. 9, vengono definite con atti di competenza dei direttori generali Sanità e Politiche Sociali e Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica.

Allegato B - Schema di avviso pubblico

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - OIV -
PER GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE E PER L'AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA**

La Giunta regionale con deliberazione del _____ n. _____/2014 ha approvato il seguente schema di avviso pubblico per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Emilia-Romagna, ivi compresa l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), composto da tre componenti esterni dotati di elevata professionalità ed esperienza, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ivi descritti, e riportati in calce alla presente scheda.

L'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale svolge compiti e funzioni per tutti gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna.

Nomina e durata della permanenza nella funzione

La nomina viene deliberata dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri definiti con proprio atto n. ____./2014 richiamato, acquisito il parere degli organismi nazionali competenti per materia.

La funzione sarà svolta per un periodo di tre anni, rinnovabile.

La Regione favorisce le pari opportunità di genere e l'equilibrio anagrafico e disciplinare nella composizione dell'Organismo.

Requisiti personali e professionali

- a)** Possono essere nominati componenti dell'OIV i cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea.

Titoli di Studio

- b)** È richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale, conseguita nel vecchio ordinamento ovvero

laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina nuovo ordinamento.

- c) Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance.
- d) Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle specificità delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso di un'esperienza, nei campi indicati al successivo punto e), di almeno cinque anni.

Esperienza professionale

- e) I componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, con specifico riferimento all'ambito sanitario, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della l. n. 190/2012. Al fine della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'esperienza maturata come componente di OIV di altra Amministrazione.
- f) Saranno valutate esperienze all'estero, su temi attinenti (management pubblico, sistemi retributivi, controllo di gestione).

Altre conoscenze e capacità

- g) Buona conoscenza dell'inglese.
- h) Capacità di utilizzo dei principali prodotti informatici di produttività individuale.

Cause d'incompatibilità

A) Non possono essere nominati componenti dell'OIV i soggetti che hanno superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia o che abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo d'ufficio.

B) Non possono essere nominati:

1. i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo;
3. coloro i quali:
 - 3.1) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (*delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*);
 - 3.2) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Regione Emilia-Romagna nel triennio precedente la nomina;
 - 3.3) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la Regione Emilia-Romagna o presso gli enti e aziende del SSR;
 - 3.4) si trovino, nei confronti dell'amministrazione regionale o delle amministrazioni del SSR interessate, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - 3.5) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - 3.6) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui operano l'amministrazione regionale e le amministrazioni per le quali deve essere costituito l'OIV;
 - 3.7) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, rispettivamente con i direttori generali in servizio nell'ente Regione e nelle Agenzie

regionali, con i dirigenti delle direzioni strategiche degli enti e aziende del SSR e con gli Assessori e con i Consiglieri regionali;

3.8) siano revisori dei conti presso l'amministrazione regionale o le amministrazioni interessate;

4. coloro i quali:

4.1) siano stati nominati componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della Regione Emilia-Romagna;

4.2) abbiano un rapporto di lavoro dipendente, o altro rapporto assimilato, con uno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna;

4.3) siano componenti di altri organi e organismi collegiali propri di enti e aziende del SSR: collegio di direzione, collegio sindacale, collegio aziendale delle professioni sanitarie, comitato dei garanti, comitato di indirizzo e verifica, comitato etico, comitato consultivo misto, comitato tecnico scientifico, direttore scientifico;

4.4) siano inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale di aziende sanitarie e Irccs di diritto pubblico della Regione Emilia-Romagna.

C) Non possono essere nominati, secondo quanto previsto dalla L.R. 24/1994, coloro i quali siano:

1. membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;

2. componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sulla Regione o sulle sue Agenzie e sugli enti e aziende del SSR, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;

3. magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;

4. avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;

5. membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.

L'assenza delle situazioni di cui ai punti A), B), C) deve essere oggetto **di una formale dichiarazione**, allegata alla manifestazione di interesse.

Fatte salve le esclusioni di cui ai punti A), B), C), possono essere nominati componenti dell'OIV per enti e aziende del Servizio sanitario regionale anche coloro che siano membri di altri Organismi Indipendenti di Valutazione, sempre che il numero degli Organismi non sia tale da pregiudicare il corretto svolgimento da parte dei componenti stessi dei compiti assegnati.

Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse e procedura prevista

Coloro che sono interessati possono far pervenire il Modulo di manifestazione d'interesse per la nomina a componente dell'OIV, unitamente al proprio curriculum vitae e alle altre informazioni richieste, debitamente compilato utilizzando il modello predisposto a tal fine, firmato e datato e completo di tutte le parti.

Il Modulo di manifestazione d'interesse dovrà essere trasmesso **entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURERT del presente avviso** tramite Posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo di PEC: dor@postacert.regione.emilia-romagna.it con indicazione nell'oggetto: **"Manifestazione di interesse per la nomina a componente dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna"** e allegando:

- a. il curriculum vitae
- b. la relazione illustrativa accompagnatoria.

La manifestazione di interesse e i due allegati a) - Curriculum e b) - Relazione illustrativa devono essere, pena l'irricevibilità:

1. in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato (la lista dei certificatori è disponibile all'indirizzo: http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale)
ovvero
2. firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità.

Se il messaggio proviene da una casella di PEC fa fede la data di spedizione, se invece il messaggio è inviato da una casella di posta non certificata fa fede la data di ricezione nella casella di PEC dell'Amministrazione.

La struttura regionale, a seguito dell'analisi del materiale ricevuto, potrà invitare alcuni degli interessati a un colloquio per svolgere un approfondimento delle motivazioni, delle capacità e delle competenze possedute, delle proposte operative in merito agli obiettivi e alle modalità di conseguimento.

Al termine dell'istruttoria i nominativi selezionati saranno sottoposti al parere degli organismi nazionali competenti in materia, assieme a una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti dal presente avviso e al compenso previsto. A seguito di parere positivo, di norma espresso entro trenta giorni, la Regione provvederà alla nomina.

Adempimenti successivi alla nomina

Il nominato provvede entro venti giorni:

- a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità, descritta al precedente paragrafo punti A), B), C);
- b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione.
- c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della dichiarazione patrimoniale.

La dichiarazione di cui alla lettera b) viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) deve essere aggiornata annualmente, per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.

Compenso attribuito

A ciascuno dei componenti viene attribuito un compenso lordo annuo stabilito nell'atto di nomina pari a 24.000 Euro annui

ciascuno, oltre a contributi previdenziali e IVA se e in quanto dovuti, in conformità a quanto disposto dalla Giunta regionale nella citata delibera n_____/2014.

Per il periodo intercorrente fra la nomina e il 31/12/2014, il compenso viene calcolato in proporzione alla durata della prestazione nella misura di 1/12 per ogni mese di svolgimento dell'incarico.

Funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

All'Organismo indipendente di valutazione spettano:

- a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
- b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati in enti e aziende del Servizio sanitario regionale e dell'ARPA;
- c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni nell'ambito di enti e aziende del Servizio sanitario regionale e dell'ARPA e la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali, in particolare dalla normativa relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

Per garantire all'OIV il necessario supporto nello svolgimento delle proprie funzioni e assicurare allo stesso la disponibilità di tutte le informazioni specifiche relative a ciascuno degli enti e aziende del SSR, è prevista, presso ogni amministrazione, l'istituzione di una funzione che afferisca direttamente alla direzione strategica aziendale.

Tale funzione viene esercitata mediante un organismo aziendale di supporto.

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003.

La relativa informativa è parte integrante del Modulo di manifestazione d'interesse.

Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati di esprimere il parere ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 150/2009 e dell'art. 5 comma 1 decreto legge 101/2013.

Comunicazioni e informazioni sul procedimento

Il presente avviso pubblico per la nomina dei componenti dell'OIV e la documentazione relativa saranno pubblicati sul sito Internet regionale: www.regione.emilia-romagna.it, sezione "Entra in Regione" - voce "Concorsi e opportunità di lavoro in Regione" (<http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/concorsi>) sezione "**Avvisi per la formazione di elenchi ed albi**". Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni. L'Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatti forniti sul Modulo di manifestazione d'interesse.

Gli atti di nomina degli incaricati, i loro curricula ed i compensi, i pareri degli organismi nazionali competenti e la relativa richiesta con la relazione allegata saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, alla sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del procedimento è -----,
funzionario/responsabile del Servizio -----, tel.

Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte a
-----, tel.----- mail-----

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/355

data 05/03/2014

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

omissis

L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'